



TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI



Il Giudice, Dott. Marco Zinna,

Letti gli atti della procedura n. 61/2022 R.G. P.U.;

Esaminata la domanda di accesso alla procedura di concordato minore presentata in data 09/12/2022 dal Sig. ██████████, così come corredata dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta risulta ammissibile, in quanto:

- la proposta prevede l'apporto di risorse esterne idonee ad aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- il debitore ha allegato alla domanda la documentazione di cui agli artt. 75 e 76 CCII;
- il debitore presenta requisiti dimensionali che non eccedono i limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), nn. 1, 2, e 3, CCII;
- il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- l'OCC ha attestato che non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

Ritenuto altresì di dover disporre, in accoglimento dell'istanza del debitore, il divieto di iniziare o proseguire sul patrimonio del debitore azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere alla nomina di un Commissario Giudiziale che svolga le funzioni dell'OCC, ai sensi dell'art. 78, comma 2-bis, CCII;

Visto l'art. 78 CCII;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di concordato minore;

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi comunichi a ciascun creditore la proposta unitamente al presente decreto;

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta e il decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale, sul sito www.astegiudiziarie.it e, se il debitore svolge attività d'impresa, nel registro delle imprese;

DISPONE che a cura del dell'organismo di composizione della crisi si provveda all'esecuzione delle formalità di trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti con riferimento ai beni immobili e ai beni mobili registrati dei quali

nella proposta sia prevista la cessione o l'affidamento a terzi;

ASSEGNA ai creditori termine di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione del presente decreto per trasmettere all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, co. 1-*ter*, d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con indicazione dell'indirizzo PEC o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che, in difetto di tale indicazione, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

INVITA l'OCC a riferire, decorso il termine di cui al paragrafo precedente, in ordine all'esito della votazione sulla proposta e alle eventuali contestazioni avanzate dai creditori nei confronti della stessa;

DISPONE che, fino alla definitività dell'omologazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite sul patrimonio del debitore azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

NOMINA Commissario Giudiziale, perché svolga le funzioni di OCC, il rag. Stefano Stefanelli.

Pisa, 02/05/2023

Il Giudice
Dott. Marco Zinna